

BOZZE DI STAMPA
27 novembre 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale (1541)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

1.100
DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, BEVILACQUA, LOREFICE,
Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «alla conseguente temporanea sospensione» con le seguenti: «all'obbligo di dimissioni»,

b) alla lettera b), sostituire le parole: «la conseguente temporanea sospensione» con le seguenti: «il conseguente obbligo di dimissioni».

1.101

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, BEVILACQUA, LOREFICE,
Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «del presente articolo,» inserire le seguenti: «fissa nel limite massimo del venti per cento la quota massima di Deputati regionali nominati assessori e».

Art. 2

2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, NICITA

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento dell'Assemblea della Regione siciliana.»

2.2

CATALDI, DAMANTE, MAIORINO, GAUDIANO, BEVILACQUA, LOREFICE,
Barbara FLORIDIA

Dopo il comma, 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data della sua entrata in vigore.».
